

Camera dei Deputati

Legislatura 15
ATTO CAMERA

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/03179
presentata da **MANCUSO GIANNI** il **04/04/2007** nella seduta numero **141**

Stato iter : **CONCLUSO**

Ministero destinatario :

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
MINISTERO DELLA DIFESA
MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

Attuale Delegato a rispondere :

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI , data delega **04/04/2007**

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO	GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA	DATA evento
RISPOSTA GOVERNO		
SENTINELLI PATRIZIA	VICE MINISTRO, AFFARI ESTERI	07/09/2007

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

RISPOSTA PUBBLICATA IL 09/07/2007
CONCLUSO IL 09/07/2007

Termini di classificazione dell'atto secondo lo standard Teseo :

CONCETTUALE :

CONTRIBUTI PUBBLICI, ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE, ZONE DI GUERRA E DI OPERAZIONI MILITARI

TESTO ATTO

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03179

presentata da

GIANNI MANCUSO

mercoledì 4 aprile 2007 nella seduta n.141

MANCUSO. - *Al Ministro degli affari esteri, al Ministro della difesa, al Ministro della solidarietà sociale.* - Per sapere - premesso che:

le organizzazioni non governative svolgono un ruolo importante in Italia e all'estero;

nella «vicenda Mastrogiacomo», un'organizzazione non governativa ha svolto un ruolo cruciale nella liberazione del giornalista italiano -:

quante e quali organizzazioni non governative operino fuori dal territorio nazionale;

quali di queste organizzazioni non governative operino in Paesi caratterizzati da scenari di conflitto;

in questo caso, quali siano le norme che regolano il rapporto tra le organizzazioni non governative e le forze militari italiane, ove ve ne siano;

se lo Stato Italiano corrisponda e in quale misura aiuti economici alle associazioni non governative; se via sia un iter che le organizzazioni non governative devono seguire per accedere ai fondi di cui sopra.(4-03179)

RISPOSTA ATTO

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata lunedì 9 luglio 2007

nell'allegato B della seduta n. 185

**All'Interrogazione 4-03179 presentata da
MANCUSO**

Risposta. - Possono operare all'estero, con progetti cofinanziati dal Ministero degli affari esteri, le Organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge n. 49 del 1987. Alla data attuale le Ong idonee sono 222 (l'elenco è disponibile sul sito www.esteri.gov.it). Numerose associazioni, pur non disponendo del riconoscimento di idoneità del Ministero degli affari esteri, operano nei Paesi in via di sviluppo con fondi propri o di altri finanziatori.

A titolo esemplificativo, operano in Paesi caratterizzati da scenari di conflitto, con progetti co-finanziati ex articolo 2181, le seguenti Ong:

PAESI ONG PRESENTI Afghanistan EMERGENCY- CESVI Iraq Non sono presenti ONG italiane Libano MOVIMONDO, CISP, VIS, RC, AVSI, ARCS, CTM SIV, MA'70, CISS Somalia SES, COOPIS Sudan CCM, CINS, OVIC, MOVIMONDO, EMERGENCY Territori Palestinesi AISPO, ACS, UCODEP, CIC, COCIS, ARCS, DISVI, MOVIMONDO, CESTAS, RC, GVC, COSPE, VIS

L'articolo 1, comma 5 della legge n. 49 del 1987 stabilisce che «gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per finanziare attività di carattere militare». Pertanto, le Ong cofinanziate dal Ministero degli affari esteri-Direzione generale per la cooperazione e lo sviluppo che operano in paesi in cui sono in corso conflitti, non hanno rapporti con le forze militari italiane eventualmente presenti sul territorio.

La corresponsione di contributi pubblici alle Ong è disciplinata dalla seguente normativa:

legge per la cooperazione allo sviluppo n. 49 del 1987 - Articoli 28 e 29;

delibera del Comitato direzionale n. 36 del 13 maggio 1997;

delibera del Comitato direzionale n. 73 del 9 ottobre 2006;

articolo 5 - decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998;

decreto ministeriale n.337 del 19 settembre 2004;

delibera del Comitato direzionale n. 72 del 9 ottobre 2006 (congruità retribuzioni cooperanti);

delibera del Comitato direzionale n. 71 del 9 ottobre 2006;

legge 426 del 1996.

Ai sensi della predetta normativa, il Mae-Dgcs può finanziare tre tipologie di programmi:

i progetti «promossi», con procedura ad istanza di parte, e cofinanziamento per percentuali inferiori al 70 per cento del valore complessivo della spesa prevista, secondo una lista di massimali stabiliti dalle

citare delibere del Comitato direzionale. I progetti «promossi» si suddividono in «iniziative in loco», realizzate dalle Ong nei Paesi in Via di sviluppo, e iniziative di «Formazione e informazione allo sviluppo», realizzate prevalentemente in Italia;

i progetti «di sola conformità», che prevedono la corresponsione, da parte della Dgcs, con accredito diretto all'INPS, dei soli contributi previdenziali e assicurativi dei cooperanti e volontari applicati alle iniziative;

i «progetti affidati», elaborati dagli organi tecnici della Dgcs, la cui realizzazione, previa particolari procedure, viene demandata ad una o più Ong.

In particolare, le procedure di cofinanziamento dei progetti «promossi» per attività in loco prevedono 6 vagli in fase istruttoria (da parte dell'Ufficio Tematico Dgcs, dell'Ufficio Dgcs competente per territorio, dell'Ambasciata d'Italia in loco delle Unità tecnica locale, dell'Unità tecnica centrale di Roma e del Nucleo di valutazione del Comitato direzionale), una delibera del Comitato direzionale in fase decisionale (organo composto dai rappresentanti di diversi Ministeri), ed un vaglio iniziale da parte dell'Ufficio centrale del bilancio (organismo di controllo del Ministero dell'economia e delle finanze presso il Mae) sul decreto di impegno. Durante la vita del progetto (tre anni circa), le Ong Producono sei dossier contabili sottoposti a controllo congiunto Dgcs/Ucb-Mef. La nuova normativa prevede inoltre, per potere liquidare le varie tranches di co-finanziamento, la verifica di un revisore contabile iscritto all'Albo nazionale.

Le Ong possono accedere, oltre che a fondi Dgcs, a quelli comunitari, della cooperazione decentrata (Comuni, Province, Regioni), di altri donatori Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico/DAC o degli stessi Governi beneficiari, nonché a fondi privati e ad altri legittimi canali di finanziamento.

Possono accedere ai fondi Mae/Dgcs le Ong che hanno ottenuto l'«idoneità» ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 49 del 1987, e per gli effetti dell'articolo 29. Per quel che concerne l'iter per il riconoscimento di idoneità, nell'esaminare le domande, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo accerta i presupposti previsti dal suddetto articolo 28, con particolare attenzione ai requisiti formali (costituzione ai sensi degli articoli 14, 36 e 39 del Codice civile, che regolano costituzione, ordinamento e amministrazione di associazioni, fondazioni, associazioni non riconosciute e comitati), al fine istituzionale di svolgere attività di cooperazione in favore delle popolazioni del terzo mondo, al fatto che non perseguano finalità di lucro, ai bilanci degli ultimi tre anni ed alle garanzie circa l'operatività e la capacità organizzativa dimostrata nel campo della cooperazione allo sviluppo nell'ultimo triennio. Vengono inoltre effettuati periodici controlli presso le sedi dei soggetti richiedenti.

Il Viceministro degli affari esteri: Patrizia Sentinelli.